



## COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

Approvato con deliberazione CC n. 2 del 28.02.2015

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, DELLA STORIA, DELLA SOLIDARIETA', TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

#### **INDICE**

- Art. 1 - finalità**
- Art. 2 - criteri**
- Art. 3 - indirizzi**
- Art. 4 - tipi di contributi**
- Art. 5 - patrocinio**
- Art. 6 - istanza e provvedimento**
- Art. 7 - manifesti ed inviti**
- Art. 8 - uso di strutture**
- Art. 9 - contributi annuali**
- Art. 10 - contributi speciali**
- Art. 11 - liquidazione contributi**
- Art. 12 - erogazione contributi**
- Art. 13 - contributi straordinari**
- Art. 14 - vantaggi economici e spese di rappresentanza**
- Art. 15 - responsabile del procedimento amministrativo**
- Art. 16 - albo dei beneficiari di provvidenze**
- Art. 17 - norma transitoria**

## **ART. 1 Finalità**

1 – Il Comune di Monasterolo del Castello, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica e sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, dopolavori, Comitati regolarmente costituiti, (Enti religiosi) ed organizzazioni socio-scolastiche, concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

2 - Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per poter accedere a contributi finanziari e vantaggi economici concessi dal Comune devono essere già iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di cui sopra non è richiesta per le Istituzioni e Organizzazioni scolastiche, per le Istituzioni religiose e per le Associazioni di categoria o professionali.

## **ART. 2 Criteri**

1 - Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati:

- privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale, sportivo, ambientale, annuale, dell'Amministrazione Comunale;
- tenendo inoltre presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire, verificando se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

## **ART. 3 Indirizzi**

1 - Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Monasterolo del Castello assegna contributi, sovvenzioni in favore dei soggetti indicati all'art. 1), privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:

- recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
- studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione per divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Monasterolo del Castello;
- illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia comunale e territoriale;
- promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
- organizzare formazione nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
- incentivare l'associazionismo a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;

- sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
- conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore musicale e corale;
- sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
- incentivare le attività commerciali attraverso attività sociali, culturali o sportive;
- partecipare a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
- sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, anche concorrendo alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive da parte delle formazioni giovanili.

#### **ART. 4 Tipi di contributi**

1 - L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a. patrocinio;
- b. uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie;
- c. contributi in denaro.

#### **ART. 5 Patrocinio**

1 - Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale.

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

2 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete al Sindaco o Giunta comunale.

#### **ART. 6 Istanza e provvedimento**

1 - I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

2 - L'ufficio dovrà concludere la istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

3 - Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dal Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

## **ART. 7 Manifesti ed inviti**

1 - La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e inviti connessi all'iniziativa, oltre, eventualmente, alle spese di spedizione degli stessi, con autorizzazione dell'amministrazione, quando i soggetti richiedenti siano Associazioni di volontariato senza fini di lucro e il programma abbia carattere non commerciale e sia di interesse storico, sociale, culturale, educativo-scolastico, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

## **ART. 8 Uso di strutture**

1 - Il Comune, con provvedimento, potrà concedere gratuitamente, a soggetti che rientrano nelle finalità dell'art.2 del presente regolamento, e la cui attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità a favore della collettività, l'uso di strutture immobiliari o mobiliari di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (service, fotocopiatrice, , ecc.) con onere a carico del Comune.

## **ART.9 Contributi annuali**

- 1 Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, ambientale, prevenzione del territorio, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, ai soggetti di cui all'Art. 1, purché rientranti nelle formule di cui all'art.2, non aventi fini di lucro.
- 2 Le istanze devono pervenire, sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente e corredate da:
  - A) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
    - a) a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
    - b) il periodo e la durata di svolgimento
    - c) quantificazione presunta del numero dei partecipanti
  - B) piano finanziario delle entrate e delle uscite;
  - C) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
  - D) numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
  - E) dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;
- 3 L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.
- 4 Ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura del Comune contestualmente al bilancio di previsione annuale.
- 5 Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti Pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo

stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o sue proprie strutture, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nelle ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito di accertamenti revocare l'autorizzazione nei limiti predetti o l'iniziativa stessa. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### **Art.10 Contributi speciali**

1. Il Comune può concedere, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, a comitati o associazioni contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di specifico interesse comunale, provinciale, regionale o nazionale. Al fine di determinare il contributo, il Presidente del Comitato o dell'Associazione dovrà inoltrare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;
- piano finanziario delle entrate e delle uscite.

### **ART. 11 Liquidazione dei contributi**

1 - Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo solo dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b. consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa ;

2 - Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

3 - La liquidazione è disposta con determinazione del Responsabile.

### **ART.12 Erogazione dei contributi**

1 - Il contributo in denaro potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:

- a) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- b) a rendicontazione avvenuta.

2 - La modalità dell'erogazione verrà riportata nella determina di concessione del contributo stesso.

3 - Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto e su richiesta dalle pezze giustificative, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

### **ART.13 Contributi straordinari**

1 - Per partecipazioni e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere comunale regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento contributi straordinari, secondo le modalità indicate all'art. 10.

2 - La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta Comunale.

### **ART.14 Vantaggi economici e spese di rappresentanza**

1 - Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, a Enti, Organizzazioni e Associazioni di cui all'art.1 comma 1 per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

2 - I provvedimenti di assunzione di spesa, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

### **ART.15 Responsabile del procedimento amministrativo**

1 - Ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, il Segretario è responsabile della verifica d'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

2 - L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

### **ART.16 Albo dei beneficiari di provvidenze**

1 - Viene reso pubblico, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica.

### **ART.17 Entrata in vigore**

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di adozione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.